

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1070

Disposizioni per il rilancio del settore dell'ippica

28/04/2024 - 06:41

Indice

1. DDL S. 1070 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1070	4

1. DDL S. 1070 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1070

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1070

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO , BERGESIO , BIZZOTTO , CANTÙ , GARAVAGLIA , MARTI , PAGANELLA , POTENTI , SPELGATTI , STEFANI e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2024

Disposizioni per il rilancio del settore dell'ippica

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge in esame, che si compone di tre articoli, introduce norme per lo sviluppo e il rafforzamento della filiera equina, intervenendo sia sotto il profilo del rilancio delle attività di allevamento che della pratica sportiva della corsa.

La filiera del cavallo da corsa consta di 15.000 cavalli trattori e purosangue e dà lavoro complessivamente a circa 20.000 persone e famiglie, tra addetti diretti e indiretti.

Il settore, che almeno fino all'inizio degli anni duemila è stato un fiorente rappresentante della storia e della tradizione sportiva del nostro Paese, oggi è in evidente decadimento. L'ippica ha purtroppo diminuito negli anni lo spirito di gioco sportivo che l'animava, e che manteneva alto l'interesse di tanti appassionati, sportivi e non, che trovavano in questa disciplina un momento di svago e di divertimento. Oggi parliamo di un settore non più competitivo, che sopravvive con difficoltà. Ogni cavallo ha un costo mensile fisso che varia tra gli 800 euro, per gli animali non in attività agonistica, e i 1.200 per quelli da corsa. A questi costi vanno sommate le spese per l'allenamento, il trasporto, le attrezzature e la cura. Complessivamente il costo che grava sulle scuderie e sugli allevatori si traduce in circa 200 milioni di euro l'anno.

Parliamo di cifre insostenibili, che inficiano il lavoro quotidianamente svolto con passione dai tanti addetti del settore.

A livello qualitativo l'allevamento italiano è infatti tra i primi posti nel mondo. I puledri italiani assumono un valore che, oltre alla qualità dell'animale, è in gran parte determinato dal lavoro degli allevatori e dei proprietari. Oggi i premi al traguardo in Italia rappresentano circa 80 milioni di euro tra trotto e galoppo e il 40 per cento circa dei costi sostenuti, ed è solo grazie all'invio dei migliori elementi all'estero, dove i premi sono più rilevanti ed erogati in tempi rapidi, che il sistema riesce a mantenersi.

I cali d'introito subiti dal settore hanno depresso l'ippica, rendendola sempre più dipendente dalle sovvenzioni pubbliche; di conseguenza oggi il settore non è più in grado di guardare al futuro con prospettive di crescita e di sviluppo.

Il presente disegno di legge intende dunque individuare delle opportunità su cui poter investire per riportare l'ippica a essere uno sport vivo e seguito da tanti appassionati. È evidente che si tratta di un lungo cammino, che non potrà avere compimento nell'ambito del disegno di legge in esame; ma quest'ultimo certamente segna un punto importante da cui poter ripartire.

L'obiettivo è quello di far emergere i punti di forza del settore, partendo proprio dall'inquadramento dell'attività di allevamento come attività agricola, e costruendo poi, attraverso l'adozione di un piano di riforma dell'ippica nella sua interezza, l'impalcatura necessaria per la valorizzazione e il rilancio di questo sport nel panorama nazionale e internazionale.

L'articolo 1 individua come attività agricole le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento di cavalli per la pratica sportiva professionale,

applicando alle suddette attività un regime di maggior favore sia in termini fiscali che previdenziali. Sempre l'articolo 1 al comma 3 prevede che, qualora le medesime attività siano svolte per conto di terzi, alle stesse si applica il trattamento agevolato, di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 2 disciplina il piano per la riforma dell'ippica. Il piano, adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha l'ambizione di riposizionare l'ippica su più alti livelli competitivi. A tal fine il piano dovrà stabilire: la creazione delle condizioni per il rilancio delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di favorire attraverso il gioco, una riqualificazione del settore; l'individuazione delle modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte dell'aumento della raccolta delle scommesse; l'individuazione dei criteri per il rilancio degli ippodromi, anche attraverso l'adozione di una loro nuova classificazione; la previsione delle modalità per il rilancio della comunicazione e del *marketing*; la previsione delle modalità per l'istituzione di un'agenzia vigilata da Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella quale possano essere rappresentate tutte le professionalità che operano nella filiera dell'ippica; il rilancio della disciplina dell'equitazione, anche attraverso la promozione nelle scuole primarie e secondarie di campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura del cavallo legato alla pratica dell'equitazione sportiva, ad opera delle federazioni sportive di riferimento; la previsione dei criteri per il rafforzamento del sistema di verifica dello stato di salute e della condizione psico-fisica dei cavalli. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari, che sono pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività di allevamento degli equidi per la pratica sportiva)

1. Al fine di sostenere e rafforzare la filiera degli equidi e di rilanciare sul territorio nazionale la pratica dell'allevamento dei cavalli per fini ippico-sportivi, le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento di cavalli per la pratica sportiva professionale sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
2. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte per conto di terzi, ai redditi dalle stesse derivanti si applica l'articolo 56-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. È vietato destinare i cavalli sportivi e da corsa alla filiera alimentare, per l'intera durata della loro vita.

Art. 2.

(Piano per la riforma dell'ippica)

1. Ai fini dello sviluppo e della promozione del settore ippico nazionale, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il piano per la riforma dell'ippica, con l'obiettivo di:
 - a) creare le condizioni per il rilancio delle scommesse sulle corse dei cavalli al fine di favorire, attraverso il gioco, una riqualificazione del settore dell'ippica e una maggiore attrattività del prodotto;
 - b) individuare le modalità di rimodulazione delle aliquote del prelievo fiscale, prevedendo una loro graduale riduzione in funzione dell'aumento degli importi derivanti dalla raccolta delle scommesse;
 - c) individuare i criteri per la revisione della disciplina dei contratti e il rilancio degli ippodromi di

- proprietà pubblica o privata, anche attraverso l'adozione di una nuova classificazione dei medesimi;
- d) prevedere le modalità per il rilancio della comunicazione e del *marketing*, tenendo conto della necessità di favorire una corretta gestione delle risorse a disposizione del settore;
- e) prevedere le modalità per l'istituzione e il finanziamento di un'agenzia, da sottoporre alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui attribuire le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, consentendo l'iscrizione al suddetto organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, prevedendo altresì l'istituzione di organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;
- f) individuare le modalità per l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta sulla cessione e la vendita degli equidi impiegati nell'attività sportiva professionale;
- g) prevedere un adeguato sistema di controllo al fine di contrastare l'illegalità nel settore;
- h) rilanciare la disciplina dell'equitazione sportiva, anche attraverso la promozione nelle scuole primarie e secondarie, da parte delle federazioni sportive di riferimento, di campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura del cavallo nella pratica dell'equitazione sportiva medesima;
- i) prevedere i criteri per il rafforzamento del sistema di verifica dello stato di salute e della condizione psico-fisica dei cavalli, attraverso il coinvolgimento di tutte le figure professionali competenti in materia.

2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.